

COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Oggetto del Regolamento. Principi generali, obiettivi

Art. 3 – Ambiti di intervento

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività

Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione

Art. 6 – Partecipazione dei singoli cittadini – Elenco dei volontari

Art. 7 – Partecipazione di gruppi informali, associazioni, organizzazioni di volontari, imprese -
Progettazione

Art. 8 – Cessazione delle attività e cancellazione dall'Albo dei Volontari

Art. 9 – Disposizioni finali

Art. 1 – FINALITÀ

1. Il Comune di Cavaglio d'Agogna riconosce nel concorso dei cittadini, delle organizzazioni sociali e degli organismi a base associativa il fondamento della partecipazione democratica, valorizza le associazioni operanti sul territorio comunale, garantendo parità di trattamento a tutte le organizzazioni, promuove il pluralismo associativo quale espressione di libertà, solidarietà e progresso civile ed economico.

2. Il presente regolamento è adottato con le finalità di:

- migliorare la qualità della vita dei cittadini;
- sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e la partecipazione attiva dei cittadini;
- promuovere le attività di volontariato;
- valorizzare e sostenere la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione, perseguita dalle associazioni senza fine di lucro.

Art. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRINCIPI GENERALI, OBIETTIVI

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, di gruppi spontanei informali, di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese alla realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione intende promuovere e favorire.
2. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro.
3. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento possono integrare servizi di competenza del Comune.
4. Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
5. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia e di collocamento obbligatorio di categorie protette.
6. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.
7. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

Art. 3 – AMBITI DI INTERVENTO

1. L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori, di cui a puro titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi:

- a) settore tecnico: tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti o neve in aree pubbliche, scuole, uffici, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive ecc); interventi di recupero e riuso di aree e immobili inutilizzati nel territorio del Comune e facenti parte del patrimonio del Comune stesso;
- b) settore cultura: supporto nelle attività di valorizzazione e

promozione della biblioteca, supporto nelle attività didattiche e ricreative per bambini e adulti;

- c) settore sociale: supporto e collaborazione ai diversi servizi ed alle iniziative dell'Amministrazione (prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale), supporto nell'assistenza a persone diversamente abili e bisognose;
- d) settore della comunicazione: nelle campagne di comunicazione svolte dall'Ente, nel processo di partecipazione dei cittadini a progetti ed eventi promossi dall'Ente, nella concessione di spazi pubblici per promuovere singole e specifiche iniziative promosse da associazioni o gruppi ritenute dall'Amministrazione Comunale di particolare interesse pubblico;
- e) settore istruzione e formazione: vigilanza davanti agli istituti scolastici durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dai vari plessi, attività di prescuola negli istituti scolastici per le famiglie che ne facciano richiesta per motivi di lavoro, eventuale servizio di accompagnamento sullo scuolabus comunale dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e bambini portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo; attività di supporto a bambini per attività di doposcuola (aiuto compiti ecc...);
- f) settore sport e tempo libero: supporto nell'organizzazione di eventi sportivi promossi dall'Amministrazione e nei servizi di apertura e sorveglianza degli impianti a gestione diretta, supporto nei centri estivi;
- g) settore turismo e sviluppo economico: supporto e collaborazione per la vigilanza di luoghi e sedi pubbliche, per la movimentazione dei beni strumentali di proprietà comunale necessari per organizzare eventi e manifestazioni promossi dall'Amministrazione anche in collaborazione con associazioni e comitati locali.

2. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. E' fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

3. E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

Art. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Durante l'espletamento delle attività, i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini; i volontari devono rispettare le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.

2. I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni o dipendenti di imprese legate all'Amministrazione Comunale da un rapporto convenzionale, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.

3. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.

4. È fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità.

5. All'inizio della collaborazione, l'Amministrazione comunale propone un progetto di attività condiviso o accoglie un progetto proposto, a cui il/i volontario/i si devono attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

6. Il Responsabile del servizio interessato dal progetto di attività predisponde, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse. Il Responsabile del Servizio e i singoli volontari sottoscriveranno, a tal scopo, un apposito accordo riguardante:

per il Comune:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione del progetto al quale partecipano i volontari;
- la definizione delle eventuali modalità di accesso a dati e informazioni in osservanza alla normativa in materia di tutela per la protezione dei dati sensibili e personali;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori autonomi o dipendenti;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione comunale e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'esclusione dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi;

per i volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei progetti di attività impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con il Responsabile del servizio, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- l'impegno a rispettare i diritti degli utenti con i quali il volontario venga a contatto, a tenere

un comportamento rispettoso verso la cittadinanza e collaborativo nei confronti dei dipendenti comunali ed a non attendere in servizio ad attività estranee rispetto a quelle previste dal programma operativo;

- l'impegno alla riservatezza in merito ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività, in osservanza alla normativa in materia di tutela per la protezione dei dati sensibili e personali;
- l'obbligo di esibire il tesserino di riconoscimento;
- la dichiarazione di presa visione e accettazione del presente regolamento.

7. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione si coordinano con un operatore pubblico per ciascun Servizio, che in mancanza di diversa individuazione da parte del Responsabile del Servizio coincide con il Responsabile stesso.

8. I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il Responsabile del servizio interessato per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

9. I singoli volontari normalmente devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione comunale, di cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

10. L'impegno di ciascun volontario non può superare il limite delle 5 ore giornaliere, con un massimo di 20 ore settimanali; per determinate attività (ad esempio supporto ad attività manutentive, ricreative, a manifestazioni culturali o sportive, vigilanza a mostre o musei) possono essere previsti turni festivi e pre-festivi o turni serali.

11. L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

12. Il Responsabile del servizio interessato dal progetto di attività nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni e di imprese, qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose;
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

13. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese devono impegnarsi affinché le prestazioni

loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

14. I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al Responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

15. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

2. Nel caso di volontari appartenenti a gruppi, associazioni, organizzazioni o imprese, nell'ambito delle convenzioni di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento l'onere della copertura assicurativa sarà posto a carico del soggetto terzo a cui i volontari appartengono.

3. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi posti in essere dai volontari.

4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità contro gli infortuni.

5. L'Amministrazione può individuare, previa procedura di evidenza pubblica, agenzie assicurative con l'indicazione dei premi quali i volontari interessati possono accedere autonomamente a titolo di assicurazione contro gli infortuni nello svolgimento della propria attività di volontariato prestata a favore del Comune.

6. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.

7. L'Amministrazione Comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

Art. 6 – PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI - ELENCO DEI VOLONTARI

1. Presso l'Area Amministrativa è istituito l'Albo Comunale dei Volontari a cui sono iscritti tutti i singoli cittadini, di ambo i sessi, che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per attività di interesse generale, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e che vengano considerati idonei.

2. Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari, su modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune di Cavaglio d'Agogna, con indicazione dei dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata, attività che sarebbe disponibile a svolgere, tempi nei quali è disponibile, modalità di esercizio e accettazione incondizionata del presente Regolamento.

3. I singoli cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) generalità complete;
- b) età non inferiore agli anni 18;
- c) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività cui si intende partecipare, attestata da certificato medico;
- d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno (ad eccezione dei casi disciplinati in forma diversa dalla normativa vigente);
- e) disponibilità in termini di tempo;
- f) eventuali mezzi da mettere a disposizione.

Nella richiesta di iscrizione il cittadino deve, altresì, dichiarare le condizioni personali rispetto a:

- assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater1 e per i delitti contro la libertà personale;
- godimento di elettorato politico attivo.

4. Le domande di cui al comma 2 di norma sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno e l'albo viene aggiornato entro il 10 febbraio successivo e pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente. La domanda ha validità annuale e va rinnovata ogni anno. L'ordine di iscrizione all'Albo avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo comunale.

5. Le domande di iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari vengono esaminate dall'Ufficio competente alla tenuta dell'elenco che provvede alla verifica delle condizioni di idoneità oggettiva e soggettiva del richiedente disciplinate nel presente regolamento ed alla predisposizione di apposito elenco degli idonei inserendoli nei relativi settori rispetto ai quali hanno dichiarato la disponibilità di svolgere attività di volontariato.

6. I volontari inseriti all'Albo vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

7. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del Responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

Art. 7 - PARTECIPAZIONE DI GRUPPI INFORMALI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARI, IMPRESE - PROGETTAZIONE

1. La partecipazione di gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato e di imprese avviene sulla base di singole apposite convenzioni volte a definire:

- le attività da svolgersi da parte dei volontari;
- il numero e le caratteristiche dei volontari;
- le modalità e i tempi di realizzazione delle attività;
- l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) ad operare in forma coordinata con il responsabile del servizio comunale interessato nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione Comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento;

2. All'albo dei Volontari di cui all'art. 6 possono iscriversi tutti i gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato e di imprese, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e che vengano considerati idonei.

3. I soggetti di cui sopra, che intendano svolgere attività di volontariato presentano domanda di iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari con indicazione dei seguenti dati:

- rappresentante legale e referente delegato per i rapporti con l'Amministrazione comunale;
- elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
- oggetto e le finalità sociali;
- anno di inizio delle attività nel territorio comunale;
- attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dei volontari;
- numero dei soci e/o aderenti;

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i cittadini singoli o associati possono presentare progetti attinenti all'articolo 3 del presente regolamento.

4. Le convenzioni attuano specifici progetti, che devono contenere la descrizione precisa dell'intervento, i tempi di realizzazione, le persone che interverranno e le attrezzature che saranno utilizzate. Qualora siano necessarie delle attrezzature di proprietà del Comune di Cavaglio d'Agogna, tale necessità deve essere manifestata nel progetto presentato. Nei progetti presentati, devono essere indicate precisamente le aree del territorio comunale interessate. I progetti devono avere finalità di interesse generale.

5. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia. I progetti di cui al comma 2, sono posti all'attenzione della Giunta comunale, la quale delibera valuta i progetti e dà un ordine di priorità agli stessi, approvando ed indicando quelli che potranno essere realizzati.

6. I volontari impiegati dalle associazioni dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti previsti dal precedente art. 6.

7. E' facoltà dell'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

Art. 8 – CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ E CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI VOLONTARI

1. L'attività di volontariato potrà intendersi cessata ove si esauriscono le attività previste dal progetto operativo o, in caso di risoluzione anticipata dell'impegno assunto previa motivata comunicazione da una delle parti.

2. I volontari sono cancellati dall'Albo :

- per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato;
- per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.